

Comune di Bellusco – Provincia di Monza e Brianza

Regolamento per l'esercizio del sistema di videosorveglianza del Comune di Bellusco – Aggiornamento al 13 marzo 2012

Comune di Bellusco Comando di Polizia Locale

Regolamento per l'esercizio del
sistema di videosorveglianza del
Comune di Bellusco, aggiornato al
Provvedimento del Garante per la protezione dei
dati personali del 8-4-2010



Titolo documento: Regolamento per l'esercizio del sistema di videosorveglianza del Comune di Bellusco

Codice documento: Bellusco – REGVDS-3-0

Nome file: Bellusco – REGVDS Ver 3-0

Stato documento: Prima emissione ufficiale

Versione: 3.0

Data creazione: 3 maggio 2011

Data ultimo aggiornamento 13 marzo 2012

Comune di Bellusco – Provincia di Monza e Brianza

**Regolamento per l'esercizio del sistema di videosorveglianza del Comune di
Bellusco – Aggiornamento al 13 marzo 2012**

Indice

Art. 1 - Definizioni.....	4
Art. 2 - Obiettivo del presente Regolamento	8
Art. 3 - Ambito di validità e di applicazione del presente regolamento	9
Art. 4 - Identificazione del titolare del trattamento dei dati.....	10
Art. 5 - Obiettivi e finalità del sistema di videosorveglianza	11
Art. 6 – Verifica del pieno soddisfacimento dei principi di liceità, necessità, non eccedenza e proporzionalità, e finalità.....	13
6.1 Premessa	13
6.2 Principio di liceità.....	13
6.3 Principio di necessità	14
6.4 Principio di non eccedenza e proporzionalità	15
6.5 Principio di finalità	16
Art. 7 – Utilizzi esplicitamente vietati	17
Art. 7 bis – Deposito di rifiuti.....	18
Art. 8 – Utilizzo di dispositivi elettronici per la rilevazione di violazioni al Codice della strada	19
Art. 9 – Utilizzi particolari.....	21
Art. 10 – Accordi con enti pubblici e privati	22
Art. 11 – Tipi di trattamenti autorizzati	23
Art. 12 – Tipologie di soggetti e di strutture coinvolte nelle operazioni di trattamento dei dati.....	25
Art. 13 – Accesso ai dati da parte delle forze dell'ordine e dell'Autorità Giudiziaria	27
Art. 14 – Accesso telematico da parte di Carabinieri e Polizia di Stato	28
Art. 15 – Modalità di designazione dei soggetti coinvolti nelle operazioni di trattamento	29
Art. 16 – Designazione degli incaricati del trattamento dei dati	30
Art. 17 – Obblighi degli incaricati/operatori	31
Art. 18 – Tempi di conservazione delle immagini.....	32
Art. 19 – Cifratura dei dati trasmessi mediante apparati e tecnologie wireless.....	33
Art. 20 – Luogo e modalità di memorizzazione delle immagini	34
Art. 21 – Criteri e modalità di estrazione delle immagini	35
Art. 22 – Ottemperanza al Provvedimento del 27-11-2008 del Garante per la protezione dei dati personali relativo al controllo dell'operato degli amministratori di sistema.	37
Art. 23 – Installazione di nuove telecamere	38
Art. 24 – Installazione di telecamere mobili.....	39

Comune di Bellusco – Provincia di Monza e Brianza

**Regolamento per l'esercizio del sistema di videosorveglianza del Comune di
Bellusco – Aggiornamento al 13 marzo 2012**

Art. 25 – Informativa	40
Art. 26 – Riscontro all'interessato	41
Art. 27 – Requisiti minimi sul luogo di collocazione del server	42
Art. 28 – Iniziale deroga ai requisiti minimi sul luogo di collocazione del server	43
Art. 29 – Requisiti minimi sugli strumenti elettronici, informatici e telematici.....	44
Art. 30 – Notificazione al Garante per la protezione dei dati personali	46
Art. 31 – Verifica preliminare da parte del Garante per la protezione dei dati personali.....	47
Art. 32 – Autorizzazione da parte del Garante per la protezione dei dati personali..	47
Art. 33 – Cessazione del trattamento	47
Art. 34 – Limiti alla utilizzabilità dei dati personali.....	47
Art. 35 – Danni cagionati per effetto del trattamento dei dati personali	48
Art. 36 – Comunicazione	48
Art. 37 – Tutela amministrativa e giurisdizionale	48
Art. 38 – Modifiche e integrazioni regolamentari	49
Art. 39 – Norme finali.....	49
Art. 40 – Pubblicità e conoscibilità del regolamento.....	49

Comune di Bellusco – Provincia di Monza e Brianza

Regolamento per l'esercizio del sistema di videosorveglianza del Comune di Bellusco – Aggiornamento al 13 marzo 2012

Art. 1 - Definizioni

Di seguito si riportano alcune definizioni rilevanti ai fini del presente regolamento; per le altre definizioni si rimanda all'art. 4 del D.Lgs. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali, per brevità nel seguito chiamato anche semplicemente "*Codice*").

Ai sensi del 1° comma dell'art. 4 del Codice si intende per:

a) “trattamento”	qualunque operazione o complesso di operazioni, effettuati anche senza l'ausilio di strumenti elettronici, concernenti la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, la consultazione, l'elaborazione, la modificazione, la selezione, l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, la diffusione, la cancellazione e la distruzione di dati, anche se non registrati in una banca di dati;
b) “dato personale”	"dato personale", qualunque informazione relativa a persona fisica, identificata o identificabile, anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione, ivi compreso un numero di identificazione personale;
c) “dati identificativi”	i dati personali che permettono l'identificazione diretta dell'interessato;
d) “dati sensibili”	i dati personali idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita

Comune di Bellusco – Provincia di Monza e Brianza

Regolamento per l'esercizio del sistema di videosorveglianza del Comune di Bellusco – Aggiornamento al 13 marzo 2012

	sessuale;
e) “dati giudiziari”	i dati personali idonei a rivelare provvedimenti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere da a) a o) e da r) a u), del D.P.R. 14 novembre 2002, n. 313, in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti, o la qualità di imputato o di indagato ai sensi degli articoli 60 e 61 del codice di procedura penale;
f) “titolare”	la persona fisica, la persona giuridica, la pubblica amministrazione e qualsiasi altro ente, associazione od organismo cui competono, anche unitamente ad altro titolare, le decisioni in ordine alle finalità, alle modalità del trattamento di dati personali e agli strumenti utilizzati, ivi compreso il profilo della sicurezza;
g) “responsabile”	la persona fisica, la persona giuridica, la pubblica amministrazione e qualsiasi altro ente, associazione od organismo preposti dal titolare al trattamento di dati personali;
h) “incaricati”	le persone fisiche autorizzate a compiere operazioni di trattamento dal titolare o dal responsabile;
i) “interessato”	la persona fisica, la persona giuridica, l'ente o l'associazione cui si riferiscono i dati personali;
l) “comunicazione”	il dare conoscenza dei dati personali a uno o più soggetti determinati diversi dall'interessato, dal rappresentante del titolare nel territorio dello Stato, dal responsabile e dagli incaricati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
m) “diffusione”	il dare conoscenza dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;

Comune di Bellusco – Provincia di Monza e Brianza

Regolamento per l'esercizio del sistema di videosorveglianza del Comune di Bellusco – Aggiornamento al 13 marzo 2012

n) “dato anonimo”	il dato che in origine, o a seguito di trattamento, non può essere associato ad un interessato identificato o identificabile;
o) “blocco”	la conservazione di dati personali con sospensione temporanea di ogni altra operazione del trattamento;
p) “banca di dati”	qualsiasi complesso organizzato di dati personali, ripartito in una o più unità dislocate in uno o più siti;
q) “Garante”	l'autorità di cui all'articolo 153, istituita dalla legge 31 dicembre 1996, n. 675.

Ai sensi del 3° comma dell'art. 4 del Codice si intende, inoltre, per:

a) “misure minime”	il complesso delle misure tecniche, informatiche, organizzative, logistiche e procedurali di sicurezza che configurano il livello minimo di protezione richiesto in relazione ai rischi previsti nell'articolo 31;
b) “strumenti elettronici”	gli elaboratori, i programmi per elaboratori e qualunque dispositivo elettronico o comunque automatizzato con cui si effettua il trattamento;
c) “autenticazione informatica”	l'insieme degli strumenti elettronici e delle procedure per la verifica anche indiretta dell'identità;
d) “credenziali di autenticazione”	i dati ed i dispositivi, in possesso di una persona, da questa conosciuti o ad essa univocamente correlati, utilizzati per l'autenticazione informatica;

Comune di Bellusco – Provincia di Monza e Brianza

Regolamento per l'esercizio del sistema di videosorveglianza del Comune di Bellusco – Aggiornamento al 13 marzo 2012

e) “parola chiave”	componente di una credenziale di autenticazione associata ad una persona ed a questa nota, costituita da una sequenza di caratteri o altri dati in forma elettronica;
f) “profilo autorizzazione”	l'insieme delle informazioni, univocamente associate ad una persona, che consente di individuare a quali dati essa può accedere, nonché i trattamenti ad essa consentiti;
g) “sistema autorizzazione”	l'insieme degli strumenti e delle procedure che abilitano l'accesso ai dati e alle modalità di trattamento degli stessi, in funzione del profilo di autorizzazione del richiedente;

All'interno del presente documento si definisce inoltre:

h) “rischi”	Situazioni o comportamenti che possano generare un pericolo per i dati personali e/o sensibili. Per meglio valutare l'entità e le azioni da intraprendere il rischio prevede diversi livelli di soglia: basso, medio, grave o gravissimo;
--------------------	---

Comune di Bellusco – Provincia di Monza e Brianza

Regolamento per l'esercizio del sistema di videosorveglianza del Comune di Bellusco – Aggiornamento al 13 marzo 2012

Art. 2 - Obiettivo del presente Regolamento

Obiettivo del presente regolamento è assicurare che i trattamenti di dati personali effettuati dal Comune di Bellusco nel territorio del Comune di Bellusco mediante il sistema di videosorveglianza, avvengano correttamente, lecitamente, e conformemente a quanto previsto dalla disciplina rilevante in materia di sicurezza e protezione dei dati personali; in particolare, il rispetto del presente regolamento garantirà la conformità:

- alle prescrizioni del D.Lgs. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali);
- al Disciplinare Tecnico (Allegato B al D.Lgs. 196/2003);
- ai provvedimenti del Garante per la protezione dei dati personali, con particolare riferimento al provvedimento generale del 8 aprile 2010 del Garante per la protezione dei dati personali, dedicato alla videosorveglianza;
- ai principi di:
 - liceità;
 - necessità;
 - non eccedenza e proporzionalità;
 - finalità.

Comune di Bellusco – Provincia di Monza e Brianza

Regolamento per l'esercizio del sistema di videosorveglianza del Comune di Bellusco – Aggiornamento al 13 marzo 2012

Art. 3 - Ambito di validità e di applicazione del presente regolamento

Le prescrizioni del presente regolamento si applicano obbligatoriamente ai trattamenti di dati personali e sensibili effettuati mediante sistema di videosorveglianza:

- sotto la **diretta titolarità** del Comune di Bellusco, e
- all'interno del **territorio del Comune di Bellusco**.

Art. 4 - Identificazione del titolare del trattamento dei dati

Il titolare dei trattamenti di dati personali effettuati mediante il sistema di videosorveglianza del Comune di Bellusco è il **Comune di Bellusco** stesso: pertanto, competono esclusivamente al Comune di Bellusco le decisioni in ordine alle finalità e alle modalità del trattamento, compreso anche il profilo della sicurezza. A titolo esemplificativo e non esaustivo, si riportano di seguito alcune decisioni che spettano esclusivamente al Comune di Bellusco:

- il numero, la tipologia e i luoghi di installazione attuale e futura delle telecamere;
- i tempi massimi e minimi di memorizzazione delle immagini;
- gli strumenti elettronici, informatici e telematici da utilizzare per la gestione delle immagini, compresa la ripresa e la memorizzazione delle immagini stesse;
- l'individuazione dei soggetti che possono essere a vario titolo coinvolti (in qualità di incaricati, oppure di responsabili interni od esterni oppure di autonomi titolari) nelle operazioni di trattamento dei dati e nelle operazioni di amministrazione di gestione di sistema informatico e telematico;
- l'individuazione di compiti e responsabilità da assegnare ai soggetti individuati in precedenza.

Art. 5 - Obiettivi e finalità del sistema di videosorveglianza

Il sistema di videosorveglianza, in quanto sistema che comporta il trattamento di dati personali, può venire utilizzato (ai sensi dell'art. 18 comma 2 del D.Lgs. 196/2003) esclusivamente per il perseguimento delle funzioni istituzionali del titolare del trattamento dei dati, vale a dire del Comune di Bellusco.

Le finalità istituzionali che possono essere perseguite mediante l'utilizzo del suddetto impianto sono coerenti e compatibili con le funzioni istituzionali demandate al Comune di Bellusco dal D.lgs. 18 Agosto 2000, n. 267, dal D.P.R. 24 Luglio 1977, n. 616, dalla Legge 7 Marzo 1986, n. 65 sull'ordinamento della Polizia Locale, dal D.lgs. 30 Aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni, nonché dallo Statuto Comunale e dai regolamenti comunali vigenti. In via esemplificativa e non esaustiva le finalità sono:

- attivazione di uno strumento operativo a supporto delle attività di protezione civile sul territorio comunale;
- individuazione, in tempo reale, di luoghi e situazioni di ingorgo e delle cause, per consentire il pronto intervento della Polizia Locale e degli altri soggetti di cui all'art. 12 del D.lgs. n. 285/92;
- comunicazione agli utenti della strada delle vie di maggiore intensità di traffico segnalando eventuali percorsi alternativi e/o ogni altra notizia utile sulla viabilità;
- rilevazione di dati per l'analisi dei flussi di traffico e per la predisposizione dei piani urbani del traffico;
- rilevazione, mediante riconoscimento della targa e del tipo di veicolo, dei mezzi in transito in entrata e in uscita dal territorio di Bellusco;
- identificazione dei veicoli rubati o non assicurati;
- vigilanza (compresa la possibilità di accertare gli illeciti e di irrogare sanzioni amministrative) sul fenomeno dell'abbandono dei rifiuti;
- videosorveglianza di aree e siti dismessi;

Comune di Bellusco – Provincia di Monza e Brianza

Regolamento per l'esercizio del sistema di videosorveglianza del Comune di Bellusco – Aggiornamento al 13 marzo 2012

- vigilanza sui luoghi di pubblico transito, in particolare nelle vie, piazze ed aree di mercato, giardini e parchi pubblici, aree antistanti e/o conducenti a scuole di ogni ordine e grado, aree antistanti e/o conducenti a fermate di servizi di linea, ai fini dell'attività ausiliaria di Pubblica Sicurezza e quindi di Polizia di Prevenzione e di Polizia Giudiziaria;
- prevenzione e rilevazione di reati;
- prevenzione e rilevazione di atti vandalici;
- tutela del patrimonio comunale, di beni e di persone;
- tutela ambientale;
- rilevazione situazioni di pericolo per la sicurezza urbana, consentendo l'intervento degli operatori;
- raccolta e costituzione di materiale probatorio di natura fotografica e filmica a supporto delle attività di accertamento, contestazione e notificazione di infrazioni, ai sensi degli artt. 13 e 14 della Legge 24 novembre 1981, n. 689;
- sicurezza degli operatori.

Art. 6 – Verifica del pieno soddisfacimento dei principi di liceità, necessità, non eccedenza e proporzionalità, e finalità.

6.1 Premessa

La verifica del rispetto dei principi di liceità, necessità, non eccedenza e proporzionalità e finalità dovrà venire effettuata periodicamente sia nei confronti del sistema di videosorveglianza nel suo complesso, sia nei confronti di ciascuna telecamera installata.

6.2 Principio di liceità

Affinché sia soddisfatto il principio di liceità, si dovrà periodicamente verificare che:

- le finalità perseguite mediante il sistema di videosorveglianza siano coerenti e compatibili con le funzioni istituzionali di competenza del Comune di Bellusco;
- la videosorveglianza non avvenga in violazione delle vigenti norme dell'ordinamento civile e penale in materia di interferenze illecite nella vita privata (es. art. 615bis del Codice Penale), di tutela della dignità, dell'immagine, del domicilio e degli altri luoghi cui è riconosciuta analoga tutela;
- la videosorveglianza non abbia luogo in violazione delle tutele riconosciute ai lavoratori, con particolare riferimento a quanto previsto dalla Legge 300/1970 (Statuto dei Lavoratori);
- le riprese o le registrazioni non vengano effettuate in violazione di quanto previsto da disposizioni di legge da osservare in caso di installazione di apparecchi audiovisivi;
- la videosorveglianza avvenga nel rispetto delle norme del codice penale che vietano le intercettazioni di comunicazioni e conversazioni;
- siano osservati specifici limiti derivanti da disposizioni di legge o di regolamento che prevedono o ipotizzano la possibilità di installare

Comune di Bellusco – Provincia di Monza e Brianza

Regolamento per l'esercizio del sistema di videosorveglianza del Comune di Bellusco – Aggiornamento al 13 marzo 2012

apparecchiature di ripresa locale, aerea o satellitare (d.l. 24 febbraio 2003, n. 28, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2003, n. 88), disposizioni che, quando sono trattati dati relativi a persone identificate o identificabili, vanno applicate nel rispetto dei principi affermati dal Codice, in tema per esempio di sicurezza presso stadi e impianti sportivi.

6.3 Principio di necessità

Affinché sia rispettato il principio di necessità deve essere escluso qualsiasi utilizzo superfluo ed evitati eccessi e ridondanze. Inoltre il sistema informatico e ciascuna telecamera deve essere configurata ed utilizzata in maniera tale da non utilizzare dati relativi a soggetti identificabili quando le finalità del trattamento possono essere perseguite raccogliendo solamente dati anonimi; inoltre il software deve essere configurato in modo da cancellare automaticamente e periodicamente i dati eventualmente registrati.

Ulteriori considerazioni da tenere presenti per il rispetto del principio di necessità sono le seguenti:

- l'esigenza di perseguire le finalità deve essere concreta, reale e comprovabile;
- il personale dipendente comunale, non potendo avere una diffusione e una presenza capillare sul territorio, non è in grado di assicurare il monitoraggio e la registrazione continua dei fatti, che solo un sistema di videosorveglianza può assicurare;
- da un punto di vista economico, l'utilizzo di un sistema elettronico di videosorveglianza presenta dei costi sensibilmente inferiori rispetto ai costi derivanti dall'utilizzo di personale dedicato al perseguimento delle finalità indicate in precedenza;
- il sistema di videosorveglianza deve essere configurato per l'utilizzazione al minimo di dati personali e di dati identificativi, in modo da escluderne il trattamento quando le finalità perseguite nei singoli casi possono essere realizzate mediante, rispettivamente, dati anonimi od opportune modalità che permettano di identificare l'interessato solo in caso di necessità.

Comune di Bellusco – Provincia di Monza e Brianza

Regolamento per l'esercizio del sistema di videosorveglianza del Comune di Bellusco – Aggiornamento al 13 marzo 2012

6.4 Principio di non eccedenza e proporzionalità

Il rispetto dei principi di non eccedenza e proporzionalità si dovrà valutare periodicamente con riferimento ai criteri di seguito elencati:

- il numero e la collocazione delle telecamere devono essere effettivamente commisurate al reale livello di rischio, evitando la rilevazione o la registrazione in aree che non siano soggette a concreti pericoli o che non siano meritevoli di particolare tutela;
- il posizionamento, la tipologia di telecamere, le aree brandeggiabili, l'utilizzo di zoom, quali dati ed eventi rilevare, devono essere rapportati alle concrete finalità ed esigenze, e si dovranno evitare eccedenze; ad esempio si dovrà limitare la possibilità di brandeggio mediante l'impostazione di vincoli o di mascheramenti statici;
- le telecamere devono essere collocate, e più in generale la videosorveglianza deve essere adottata, solo quando altre misure meno "invasive" siano state ponderatamente valutate insufficienti o inattuabili;
- se l'installazione delle telecamere è finalizzata alla protezione di beni, anche in relazione ad atti di vandalismo, devono risultare parimenti inefficaci altri accorgimenti quali ad esempio controlli da parte di addetti, sistemi di allarme, misure di protezione perimetrale e degli ingressi, abilitazione e controllo degli accessi;
- non è consentita l'installazione meramente dimostrativa o artefatta di telecamere non funzionanti o per finzione, che può essere legittimamente oggetto di contestazione;
- la non eccedenza e proporzionalità deve essere valutata, anche periodicamente, in ogni fase e modalità del trattamento; ad esempio, in fase di definizione e assegnazione dei profili di accesso ai dati, i profili dovranno essere configurati e assegnati in maniera che gli incaricati accedano alla minima quantità di dati necessaria per lo svolgimento dei compiti assegnati; come minimo si dovrà prevedere una fondamentale distinzione tra il profilo di tipo "utente normale" e un profilo più elevato di tipo "administrator";

Comune di Bellusco – Provincia di Monza e Brianza

Regolamento per l'esercizio del sistema di videosorveglianza del Comune di Bellusco – Aggiornamento al 13 marzo 2012

6.5 Principio di finalità

Gli scopi perseguiti devono essere determinati, espliciti e legittimi, ai sensi dell'art. 11 comma 1 lett. b) del D.Lgs. 196/2003; sono pertanto esclusi utilizzi indeterminati, occulti e non legittimi. In particolare il titolare o il responsabile potranno perseguire solo finalità di sua pertinenza.

Potranno essere perseguite solo finalità determinate e rese trasparenti, ossia direttamente conoscibili attraverso adeguate comunicazioni e/o cartelli di avvertimento al pubblico (fatta salva l'eventuale attività di acquisizione di dati disposta da organi giudiziari o di polizia giudiziaria). E non finalità generiche o indeterminate, soprattutto quando esse siano incompatibili con gli scopi che vanno esplicitamente dichiarati e legittimamente perseguiti.

E' inoltre consentita la videosorveglianza come misura complementare volta a supportare l'eventuale esercizio, in sede di giudizio civile o penale, del diritto di difesa del titolare del trattamento o di terzi sulla base di immagini o riprese, in caso di atti illeciti.

Comune di Bellusco – Provincia di Monza e Brianza

Regolamento per l'esercizio del sistema di videosorveglianza del Comune di Bellusco – Aggiornamento al 13 marzo 2012

Art. 7 – Utilizzi esplicitamente vietati

E fatto in generale divieto di posizionare telecamere, e in ogni caso di utilizzare immagini e registrazioni, in luoghi chiusi, siano essi pubblici o privati. Nel caso si presenti l'esigenza chiaramente dimostrabile e giustificabile, di effettuare riprese in luoghi chiusi pubblici o aperti al pubblico, si dovrà verificare e assicurare che le riprese avvengano nel pieno rispetto dello "Statuto dei lavoratori" e non violino il divieto, da parte del datore di lavoro, di effettuare controlli a distanza sull'attività dei dipendenti.

Comune di Bellusco – Provincia di Monza e Brianza

Regolamento per l'esercizio del sistema di videosorveglianza del Comune di Bellusco – Aggiornamento al 13 marzo 2012

Art. 7 bis – Deposito di rifiuti

In applicazione dei richiamati principi di liceità, finalità e proporzionalità, l'utilizzo di sistemi di videosorveglianza risulta lecito con riferimento alle attività di controllo volte ad accertare l'utilizzo abusivo di aree impiegate come discariche di materiali e di sostanze pericolose solo se non risulta possibile, o si riveli non efficace, il ricorso a strumenti e sistemi di controllo alternativi.

Analogamente, l'utilizzo del sistema di videosorveglianza è lecito se risultano inefficaci o inattuabili altre misure nei casi in cui si intenda monitorare il rispetto delle disposizioni concernenti modalità, tipologia ed orario di deposito dei rifiuti, la cui violazione è sanzionata amministrativamente (art. 13, l. 24 novembre 1981, n. 689).

Art. 8 – Utilizzo di dispositivi elettronici per la rilevazione di violazioni al Codice della strada

Gli impianti elettronici di rilevamento automatizzato delle infrazioni, utilizzati per documentare la violazione delle disposizioni in materia di circolazione stradale, analogamente all'utilizzo di sistemi di videosorveglianza, comportano un trattamento di dati personali.

L'utilizzo di tali sistemi è lecito se sono raccolti solo dati pertinenti e non eccedenti per il perseguimento delle finalità istituzionali del titolare, delimitando a tal fine la dislocazione e l'angolo visuale delle riprese in modo da non raccogliere immagini non pertinenti o inutilmente dettagliate. In conformità alla prassi ed al quadro normativo di settore riguardante talune violazioni del Codice della strada, la normativa vigente in materia di protezione dei dati personali prescrive quanto segue:

a) gli impianti elettronici di rilevamento devono circoscrivere la conservazione dei dati alfanumerici contenuti nelle targhe automobilistiche ai soli casi in cui risultino non rispettate le disposizioni in materia di circolazione stradale;

b) le risultanze fotografiche o le riprese video possono individuare unicamente gli elementi previsti dalla normativa di settore per la predisposizione del verbale di accertamento delle violazioni (es., ai sensi dell'art. 383 del d.P.R. n. 495/1992, il tipo di veicolo, il giorno, l'ora e il luogo nei quali la violazione è avvenuta); deve essere effettuata una ripresa del veicolo che non comprenda o, in via subordinata, mascheri, per quanto possibile, la porzione delle risultanze video/fotografiche riguardanti soggetti non coinvolti nell'accertamento amministrativo (es., pedoni, altri utenti della strada);

c) le risultanze fotografiche o le riprese video rilevate devono essere utilizzate solo per accertare le violazioni delle disposizioni in materia di circolazione stradale anche in fase di contestazione, ferma restando la loro accessibilità da parte degli aventi diritto;

d) le immagini devono essere conservate per il periodo di tempo strettamente necessario in riferimento alla contestazione, all'eventuale applicazione di una sanzione e alla definizione del possibile contenzioso in conformità alla normativa di

Comune di Bellusco – Provincia di Monza e Brianza

Regolamento per l'esercizio del sistema di videosorveglianza del Comune di Bellusco – Aggiornamento al 13 marzo 2012

settore, fatte salve eventuali esigenze di ulteriore conservazione derivanti da una specifica richiesta investigativa dell'autorità giudiziaria o di polizia giudiziaria;

e) le fotografie o le immagini che costituiscono fonte di prova per le violazioni contestate non devono essere inviate d'ufficio al domicilio dell'intestatario del veicolo unitamente al verbale di contestazione, ferma restando la loro accessibilità agli aventi diritto;

f) in considerazione del legittimo interesse dell'intestatario del veicolo di verificare l'autore della violazione e, pertanto, di ottenere dalla competente autorità ogni elemento a tal fine utile, la visione della documentazione video-fotografica deve essere resa disponibile a richiesta del destinatario del verbale; al momento dell'accesso, dovranno essere opportunamente oscurati o resi comunque non riconoscibili i passeggeri presenti a bordo del veicolo.

Il mancato rispetto di quanto sopra prescritto nelle lettere da a) ad f) comporta l'applicazione della sanzione amministrativa stabilita dall'art. 162, comma 2-ter, del Codice in materia di protezione dei dati personali.

Comune di Bellusco – Provincia di Monza e Brianza

Regolamento per l'esercizio del sistema di videosorveglianza del Comune di Bellusco – Aggiornamento al 13 marzo 2012

Art. 9 – Utilizzi particolari

Qualora il sistema di videosorveglianza venga utilizzato a fini di rilevazione degli accessi dei veicoli ai centri storici e alle zone a traffico limitato, si dovrà rispettare quanto dettato dal d.P.R. 22 giugno 1999, n. 250. Tale normativa impone al titolare del trattamento dei dati, quindi al Comune di Bellusco, di richiedere una specifica autorizzazione amministrativa, nonché di limitare la raccolta dei dati sugli accessi rilevando le immagini solo in caso di infrazione (art. 3 d.P.R. n. 250/1999). In questo specifico caso e utilizzo, i dati trattati potranno essere conservati solo per il periodo necessario per contestare le infrazioni e definire il relativo contenzioso e si potrà accedere ad essi solo a fini di polizia giudiziaria o di indagine penale.

Comune di Bellusco – Provincia di Monza e Brianza

Regolamento per l'esercizio del sistema di videosorveglianza del Comune di Bellusco – Aggiornamento al 13 marzo 2012

Art. 10 – Accordi con enti pubblici e privati

E' esplicitamente prevista la possibilità da parte del Comune di Bellusco di stipulare accordi (convenzioni, protocolli di intesa, etc.) con soggetti pubblici e privati, al fine di permettere al Comune di Bellusco di effettuare la videosorveglianza di aree e territori che non siano di competenza comunale (es. strade provinciali, centri dati in concessione a privati, etc.).

Comune di Bellusco – Provincia di Monza e Brianza

Regolamento per l'esercizio del sistema di videosorveglianza del Comune di Bellusco – Aggiornamento al 13 marzo 2012

Art. 11 – Tipi di trattamenti autorizzati

Nell'installazione e nell'esercizio del sistema di videosorveglianza, sono autorizzati esclusivamente le seguenti tipologie di trattamenti:

- installazione e attivazione di nuove telecamere;
- creazione e gestione di gruppi e profili di utenti;
- consultazione immagini live da telecamera;
- messa a fuoco e brandeggiamento della telecamera;
- impostazione di limiti al brandeggiamento delle telecamere
- impostazione di zone oscurate staticamente
- registrazione di immagini;
- cancellazione di immagini;
- predisposizione delle soglie temporali e degli eventi di cancellazione immagini;
- consultazione immagini registrate;
- estrazione (duplicazione) immagini registrate;
- definizione aree di motion-detection;
- definizione azioni da eseguire in concomitanza di eventi di motion-detection;
- accensione di sorgenti luminose o ad infrarosso;
- attivazione funzionalità di "speak-ip";
- rilevazione e inventario degli indirizzi ip presenti in rete;
- rilevazione e inventario dei mac address presenti in rete;
- installazione e configurazione di software applicativo;
- installazione e configurazione di software di base;
- installazione di "patch" e "hot fix";
- attivazione collegamenti da remoto;

Comune di Bellusco – Provincia di Monza e Brianza

Regolamento per l'esercizio del sistema di videosorveglianza del Comune di Bellusco – Aggiornamento al 13 marzo 2012

- interventi generici di manutenzione e configurazione hardware e software;
- attivazione e configurazione di meccanismi di logging (“tracciatura”);
- estrazione e apposizione di forma digitale qualificata a files di log;
- conservazione per almeno un anno in luogo sicuro di files di log.

Art. 12 – Tipologie di soggetti e di strutture coinvolte nelle operazioni di trattamento dei dati

Le operazioni di trattamento dei dati saranno svolte – a vario titolo – dalle seguenti tipologie di soggetti:

- Titolare del trattamento dei dati;
- Responsabile del trattamento dei dati;
- Responsabile esterno del trattamento dei dati: sono i soggetti (persone fisiche o giuridiche) esterni al Comune di Bellusco ai quali sono affidati, da parte del Comune di Bellusco, alcune operazioni di trattamento dei dati e la messa in atto di alcune misure di sicurezza;
- Incaricati del trattamento dei dati: sono i soggetti fisici (persone fisiche) che, designati per iscritto dal titolare o dal responsabile, eseguono una o più operazioni di trattamento dei dati;
- Custode delle password di sistema: è il soggetto incaricato della custodia e della disponibilità – in caso di comprovata necessità e assenza o impossibilità da parte dell'amministratore di sistema - delle parole chiave corrispondenti ai vari profili di tipo "administrator" o equivalenti;
- Custode delle parole chiave: è il soggetto incaricato della custodia e della disponibilità – in caso di comprovata necessità e assenza o impossibilità da parte dell'incaricato – delle parole chiave assegnate agli utenti finali;
- Soggetti incaricati della gestione e manutenzione degli strumenti elettronici, denominati anche "Amministratori di sistema";
- Altre Pubbliche Amministrazioni che richiedano di accedere ai dati per lo svolgimento delle loro funzioni istituzionali: in questo caso l'accesso e l'utilizzo dei dati messi a disposizione dal Comune di Bellusco, avrà luogo sotto la diretta responsabilità e titolarità della Pubblica Amministrazione o del soggetto richiedente: sarà pertanto cura della Pubblica Amministrazione o del soggetto richiedente verificare che l'accesso avvenga esclusivamente per lo svolgimento delle funzioni

Comune di Bellusco – Provincia di Monza e Brianza

Regolamento per l'esercizio del sistema di videosorveglianza del Comune di Bellusco – Aggiornamento al 13 marzo 2012

istituzionali, e non per il perseguimento di interessi o finalità personali o comunque non chiaramente riconducibili allo svolgimento di funzioni istituzionali o di compiti d'ufficio, senza che vi sia abuso d'ufficio. Sarà inoltre cura della Pubblica Amministrazione o del soggetto richiedente, o del soggetto al quale i dati sono comunicati o portati a conoscenza a seguito di motivata richiesta, mettere in atto quanto previsto dalla disciplina rilevante in materia di privacy e sicurezza, con particolare riferimento all'obbligo di designazione degli incaricati del trattamento, specificando puntualmente per iscritto l'ambito del trattamento consentito e assicurando che le operazioni di trattamento (compresa la mera consultazione, che è comunque una tipologia di trattamento) e l'accesso ai dati avvenga in modo da limitare l'accesso ai soli dati necessari per effettuare le operazioni di trattamento.

Art. 13 – Accesso ai dati da parte delle forze dell'ordine e dell'Autorità Giudiziaria

Il D.Lgs. 196/2003 prevede (art. 19) che la comunicazione di dati personali da parte di un soggetto pubblico ad altro soggetto pubblico possa avvenire se:

- prevista da norma di legge o di regolamento, oppure
- anche in assenza di norma di legge o di regolamento, sia necessaria per lo svolgimento delle funzioni istituzionali.

Pertanto le Forze dell'Ordine o l'Autorità Giudiziaria possono lecitamente richiedere di:

- accedere alle immagini "live"
- accedere alle immagini registrate ed ottenere copia delle registrazioni
- effettuare riprese e registrazioni "ad-hoc".

La mancata o tardiva concessione dell'accesso potrà comportare, a carico del soggetto responsabile, il reato di omissione di atti d'ufficio e di ostacolo alle indagini.

Le richieste di accesso/estrazioni dovranno seguire le procedure definite nel presente regolamento, ed essere autorizzate dal Sindaco o dal Comandante di Polizia Locale.

In ogni caso, l'utilizzo delle immagini da parte di qualsiasi soggetto pubblico che per l'esercizio delle proprie funzioni istituzionali abbia necessità di accedere ai dati, dovrà avvenire conformemente a quanto previsto dal D.Lgs. 196/2003 e più in generale dalla disciplina rilevante in materia di privacy e sicurezza, con particolare riferimento al provvedimento generale del Garante per la protezione dei dati personali del 8 aprile 2010, dedicato alla videosorveglianza.

Comune di Bellusco – Provincia di Monza e Brianza

Regolamento per l'esercizio del sistema di videosorveglianza del Comune di Bellusco – Aggiornamento al 13 marzo 2012

Art. 14 – Accesso telematico da parte di Carabinieri e Polizia di Stato

E' esplicitamente previsto che i Carabinieri e la Polizia di Stato possano accedere remotamente in via telematica al sistema di Videosorveglianza, per accelerare i tempi di indagine e per sgravare il personale di Polizia Locale del Comune di Bellusco.

Gli accessi dovranno avvenire su base nominativa individuale, e dovranno venire tracciati.

Le modalità di accesso dovranno venire normate con accordo di tipo convenzione o protocollo di intesa.

Art. 15 – Modalità di designazione dei soggetti coinvolti nelle operazioni di trattamento

In generale i soggetti coinvolti nelle operazioni di trattamento dovranno essere designati per iscritto dal titolare o dal responsabile del trattamento dei dati, con atto che specifichi chiaramente compiti e responsabilità assegnate. Per quanto riguarda gli incaricati del trattamento dei dati, oltre ai compiti e alle responsabilità affidate, dovrà essere chiaramente specificato l'ambito del trattamento consentito. La revisione della sussistenza delle condizioni per il mantenimento dell'ambito del trattamento consentito e del profilo di accesso dovranno essere oggetto di revisione da parte del responsabile o del titolare con frequenza almeno annuale.

Comune di Bellusco – Provincia di Monza e Brianza

Regolamento per l'esercizio del sistema di videosorveglianza del Comune di Bellusco – Aggiornamento al 13 marzo 2012

Art. 16 – Designazione degli incaricati del trattamento dei dati

Coerentemente con quanto prescritto dal punto 3.3.2. del Provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 8 aprile 2010, la designazione degli incaricati dovrà avvenire con modalità che permettano di esplicitare con la massima granularità le tipologie di operazioni alle quali ciascun incaricato risulterà essere abilitato. L'ambito del trattamento consentito agli incaricati dovrà inoltre essere oggetto di verifica (ed eventuale modifica) almeno annuale.

Comune di Bellusco – Provincia di Monza e Brianza

Regolamento per l'esercizio del sistema di videosorveglianza del Comune di Bellusco – Aggiornamento al 13 marzo 2012

Art. 17 – Obblighi degli incaricati/operatori

L'utilizzo delle telecamere è consentito solo per la sorveglianza di quanto è ubicato oppure si svolge nelle aree pubbliche. Fatti salvi i casi di richiesta degli interessati, i dati registrati possono essere riesaminati, nel limite di tempo ammesso dal presente regolamento, solo in caso di effettiva necessità e per l'esclusivo perseguimento delle finalità di cui all'art. 5. In ogni caso, l'estrazione di immagini potrà avvenire solo in caso di richiesta/autorizzazione scritta da parte del Sindaco o del Comandante la Polizia Locale, oppure di richiesta proveniente da altra Pubblica Amministrazione, nei casi in cui l'accesso a immagini registrate sia necessario per lo svolgimento delle funzioni istituzionali. Anche in questo ultimo caso l'accesso/estrazione delle immagini dovrà essere autorizzata dal Sindaco oppure dal Comandante della Polizia Locale.

La mancata osservanza degli obblighi di cui al presente articolo potrà comportare l'applicazione di sanzioni disciplinari ed amministrative, e, ove previsto dalla vigente normativa, l'avvio di procedimenti penali.

Comune di Bellusco – Provincia di Monza e Brianza

Regolamento per l'esercizio del sistema di videosorveglianza del Comune di Bellusco – Aggiornamento al 13 marzo 2012

Art. 18 – Tempi di conservazione delle immagini

In considerazione delle finalità individuate in precedenza, e della necessità di ottemperare al principio di non eccedenza e proporzionalità in tutte le operazioni di trattamento dei dati, le immagini registrate dovranno essere conservate per un tempo massimo di **7 giorni**; dovrà comunque essere presente una funzionalità che permetta agevolmente di disattivare la cancellazione automatica – trascorso il tempo massimo di registrazione - delle immagini registrate (ad esempio in concomitanza della registrazione di atti vandalici), senza impedire o menomare la capacità di registrare le immagini “in diretta”. E' inoltre prevista la possibilità che i tempi di memorizzazione delle immagini possano venire modificati a seguito di variazioni nelle finalità, di mutate esigenze, oppure di motivata richiesta proveniente da altri soggetti pubblici.

Art. 19 – Cifratura dei dati trasmessi mediante apparati e tecnologie wireless

I dati trasmessi mediante apparati wireless dovranno essere cifrati, in maniera che ne sia garantita la riservatezza. Come minimo dovranno essere applicati algoritmi di cifratura dotati di robustezza maggiore o uguale a DES (Data Encryption Standard).

Art. 20 – Luogo e modalità di memorizzazione delle immagini

La immagini riprese dalle telecamere dovranno venire memorizzate in formato elettronico su un unico (o un numero limitato) supporto di memorizzazione di massa centralizzato e ben individuato all'interno di un unico e ben determinato apparato di tipo "server" (può essere comunque fatta salva la necessità di una memorizzazione "di backup" su un server remoto). Il suddetto server dovrà essere dedicato esclusivamente alla memorizzazione delle immagini registrate dalle telecamere del sistema di videosorveglianza, e non dovrà essere dedicato ad altri scopi. Se non diversamente disposto dal titolare con atto scritto, il server non dovrà essere collegato ad internet, oppure dovrà essere collegato solo in casi e per finalità specifiche e ben individuate, per intervalli di tempo il più possibile contenuti.

Non è consentita la memorizzazione "ordinaria" delle immagini in locale a livello di postazione "client", o comunque su supporti e strumenti diversi dal succitato server centralizzato. La memorizzazione temporanea delle immagini in locale potrà avvenire solo in caso di estrazione di immagini, nel qual caso la copia temporanea locale delle immagini estratte dovrà essere protetta da password e/o criptata.

Art. 21 – Criteri e modalità di estrazione delle immagini

L'estrazione di immagini o di intere riprese, mediante duplicazione e senza che vi sia cancellazione delle immagini registrate, potrà avvenire solo in presenza di autorizzazione scritta da parte del Sindaco del Comune di Bellusco o del Comandante di Polizia Locale, rilasciata a fronte di richiesta scritta e motivata.

La richiesta di estrazione dovrà specificare chiaramente il luogo o la telecamera di registrazione, e un'indicazione dell'intervallo temporale da estrarre e collocare su supporto esterno di memorizzazione di massa, come ad esempio cd-rom o DVD. In generale, le operazioni di estrazione dovranno essere effettuate dall'operatore (appositamente incaricato) in maniera tale che non vi sia accesso o conoscenza, da parte dell'operatore stesso, al contenuto delle immagini da estrarre.

All'atto della consegna al soggetto richiedente del supporto di memorizzazione contenente le immagini estratte, l'operatore o comunque chi materialmente consegnerà il suddetto supporto di memorizzazione, dovrà far firmare e trattenere apposito documento che attesti la consegna e la ricevuta delle immagini estratte; detto documento dovrà fare riferimento alla richiesta originaria di estrazione. Si dovrà inoltre aver cura di trattenere copia (su un secondo cd-rom o DVD) e custodire in cassaforte o in armadio metallico dotato di serratura e chiave funzionante, delle immagini estratte e consegnate. Il cd-rom contenente la copia delle immagini estratte dovrà essere protocollato, recare sul lato esterno con pennarello indelebile la data e l'ora di estrazione, il numero di protocollo, e la firma del soggetto che ha materialmente masterizzato il cd-rom. Detto cd-rom dovrà immediatamente essere collocato in busta chiusa sigillata, recante sul lato esterno i seguenti dati:

- Numero di protocollo del cd-rom
- Data e ora di creazione del cd-rom
- Soggetto che ha richiesto l'estrazione
- Numero di protocollo della richiesta di estrazione
- Nome, cognome e firma del soggetto che ha materialmente masterizzato il cd-rom.

Comune di Bellusco – Provincia di Monza e Brianza

Regolamento per l'esercizio del sistema di videosorveglianza del Comune di Bellusco – Aggiornamento al 13 marzo 2012

Si dovrà inoltre compilare apposito registro dove si terrà traccia di:

- Soggetto che ha richiesto l'estrazione
- Generalità del soggetto che ha materialmente ritirato con mani proprie il cd-rom
- Motivazione della richiesta di estrazione
- Numero di protocollo della richiesta di estrazione
- Numero di protocollo o riferimento univoco dell'autorizzazione all'estrazione
- Generalità del soggetto che ha materialmente effettuato la masterizzazione del cd-rom
- Giorno, data e ora di effettuazione dell'estrazione
- Numero di protocollo o identificazione univoca della ricevuta
- Numero di protocollo del cd-rom contenente la copia delle immagini estratte e consegnate al soggetto richiedente.

Per le richieste di estrazione di immagini provenienti da cittadini o più in generale da interessati, esercitate ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. 196/2003, potrà essere richiesto un contributo alle spese di ricerca ed estrazione delle immagini, ai sensi dell'art. 10 commi 7, 8 e 9 del D.Lgs. 196/2003, in ogni caso non eccedente la somma di Euro 20,00.

Art. 22 – Ottemperanza al Provvedimento del 27-11-2008 del Garante per la protezione dei dati personali relativo al controllo dell'operato degli amministratori di sistema.

Per garantire l'ottemperanza a quanto previsto dal Provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 27-11-2008 relativo al controllo dell'operato degli amministratori di sistema, il presente Regolamento prevede quanto segue:

- a livello di software di videosorveglianza, deve essere attivato (ed eventualmente configurato) un meccanismo di logging (tracciatura) delle operazioni di amministrazione e gestione di sistema effettuate con profilo di administrator;
- a livello di software di videosorveglianza, il suddetto file di log non deve essere sovrascritto per un periodo minimo di tre mesi;
- il suddetto file di log non dovrà essere per nessun motivo cancellato, modificato o alterato;
- con frequenza al massimo trimestrale, si dovrà procedere all'estrazione (copia) del suddetto file di log;
- la copia estratta del file di log dovrà essere generata in un formato non modificabile (pdf, tiff o altri formati non modificabili) e firmata digitalmente con certificato digitale emesso da una certification authority trusted di primo livello;
- la copia del file di log firmata digitalmente dovrà essere custodita in un luogo sicuro per un periodo di almeno 12 mesi;
- con frequenza trimestrale si dovrà controllare l'operato degli amministratori di sistema, mediante analisi dei file di log e del registro delle operazioni di amministrazione e gestione di sistema effettuate sul sistema di videosorveglianza; alla conclusione delle operazioni di controllo / verifica dovrà essere redatto apposito verbale e relazione.

Comune di Bellusco – Provincia di Monza e Brianza

Regolamento per l'esercizio del sistema di videosorveglianza del Comune di Bellusco – Aggiornamento al 13 marzo 2012

Art. 23 – Installazione di nuove telecamere

L'installazione di nuove telecamere dovrà essere autorizzata mediante atto deliberativo di Giunta Comunale. Preventivamente si dovrà verificare che:

- i luoghi ripresi;
- le telecamere utilizzate;
- la configurazione e la possibilità di utilizzo delle telecamere delle riprese e delle registrazioni effettuate;

soddisfino i principi di liceità, necessità, non eccedenza e proporzionalità e finalità.

Comune di Bellusco – Provincia di Monza e Brianza

Regolamento per l'esercizio del sistema di videosorveglianza del Comune di Bellusco – Aggiornamento al 13 marzo 2012

Art. 24 – Installazione di telecamere mobili

E' esplicitamente prevista la facoltà, da parte del responsabile del Servizio di Polizia Locale, di installare per brevi periodi e a fronte di determinate esigenze (es. contrasto dello spaccio di stupefacenti, prostituzione, etc.) telecamere mobili, senza ottenere l'autorizzazione preventiva da parte del Sindaco e della Giunta Comunale.

In ogni caso il responsabile del Servizio di Polizia Locale dovrà avvertire il Sindaco quanto prima, comunque entro e non oltre dodici ore.

Tali telecamere potranno memorizzare i dati in locale, su apposita scheda SD installata a bordo della telecamera. A seconda delle finalità perseguite, potrà essere possibile non segnalare la presenza di telecamere mediante cartelli informativi.

Comune di Bellusco – Provincia di Monza e Brianza

Regolamento per l'esercizio del sistema di videosorveglianza del Comune di Bellusco – Aggiornamento al 13 marzo 2012

Art. 25 – Informativa

I cittadini devono essere informati che stanno per accedere o che si trovano in una zona videosorvegliata, e dell'eventuale registrazione, mediante un modello semplificato di informativa "minima", riportata di seguito. In luoghi diversi dalle aree esterne il modello va integrato con almeno un avviso circostanziato che riporti, oltre agli elementi dell'informativa minima", anche gli altri elementi previsti dall'art. 13 del D.Lgs. 196/2003.

In presenza di più telecamere, in relazione alla vastità dell'area e alle modalità delle riprese, vanno installati più cartelli.

E' necessario controllare periodicamente, con frequenza almeno mensile, che i cartelli siano presenti e ben leggibili, e non siano stati oggetto di atti vandalici o di eventi (es. crescita di rami o foglie, interposizione di altri elementi, etc.) che abbiano compromesso la piena leggibilità del testo e della rappresentazione iconica. In ogni caso, la leggibilità dovrà essere tempestivamente ripristinata e assicurata. Nella pagina seguente si riporta l'informativa che si dovrà affiggere bene in vista presso ciascuna telecamera.



Comune di Bellusco – Provincia di Monza e Brianza

Regolamento per l'esercizio del sistema di videosorveglianza del Comune di Bellusco – Aggiornamento al 13 marzo 2012

Art. 26 – Riscontro all'interessato

In caso di esercizio da parte degli interessati dei diritti previsti dall'art. 7 del D.Lgs. 196/2003, il riscontro all'interessato dovrà venire fornito a cura del Titolare o da Responsabile del trattamento dei dati appositamente designato dal Titolare, **entro 15 giorni lavorativi dalla data di ricezione della richiesta**. Le richieste di cancellazione o blocco dei dati dovranno essere soddisfatte esclusivamente nei casi in cui il trattamento sia avvenuto in violazione di legge, e comunque solo su autorizzazione scritta del Sindaco di Bellusco. Non potranno essere oggetto di cancellazione o modifica le immagini per le quali vi siano state richieste di estrazione o siano in corso indagini da parte degli organi di Polizia o da parte dell'Autorità Giudiziaria.

Art. 27 – Requisiti minimi sul luogo di collocazione del server

Il server di memorizzazione delle immagini dovrà essere fisicamente collocato all'interno di un locale che fornisca adeguate garanzie di sicurezza fisica e perimetrale. Di seguito si riportano i requisiti minimi che il locale dovrà soddisfare:

- locale ad utilizzo non promiscuo e dedicato esclusivamente a “sala macchine” o “sala server”, non agevolmente accessibile al pubblico e ai dipendenti (ad eccezione ovviamente dei dipendenti o collaboratori esplicitamente incaricati di operazioni di amministrazione e gestione di sistema);
- possibilità di regolamentare e di tenere traccia degli accessi al locale;
- locale di norma chiuso a chiave, con serratura e chiave funzionante;
- in caso vi siano finestre a piano terra, presenza di inferriate in ferro non dolce oppure presenza di vetri antisfondamento;
- assenza di carta, cartoni o altro materiale facilmente infiammabile all'interno del locale;
- presenza nelle vicinanze di almeno un estintore non a polvere, funzionante e regolarmente revisionato con frequenza almeno semestrale;
- presenza di adeguato impianto di condizionamento, che assicuri un livello di umidità e temperatura all'interno del range di corretto funzionamento degli apparati.

In aggiunta a quanto elencato, è auspicabile (ancorché non strettamente obbligatoria) la presenza di quanto segue:

- allarme volumetrico (attivato dalla variazione della volumetria all'interno dei locali) o di prossimità;
- presenza di sensori per la rilevazione del fumo e/o della temperatura;
- collegamento dei sensori e dell'allarme con centrale operativa di sicurezza oppure con le forze dell'ordine.

Art. 28 – Iniziale deroga ai requisiti minimi sul luogo di collocazione del server

E' comunque previsto dal presente regolamento che, a causa di vincoli e problematiche di varia natura, sia possibile collocare il server in un luogo che non soddisfi, soprattutto in una fase iniziale, tutti i requisiti elencati nel precedente articolo. In tal caso sarà sufficiente verificare e assicurare che il server, e più in generale gli apparati coinvolti, non siano a rischio palese di asportazione, danneggiamento o manomissione. Ad esempio, potrà essere giudicata come temporaneamente accettabile una situazione in cui il server non sia collocato in un locale ad utilizzo dedicato, ma sia collocato in un ufficio dove il personale presente negli orari d'ufficio possa assicurare a vista un adeguato presidio e controllo. Negli orari di chiusura ufficio o in caso di assenza di personale, potrà essere ritenuta sufficiente la presenza di una porta che sia però dotata di serratura e chiave funzionante, e possa essere tenuta chiusa in caso di assenza di personale.

Art. 29 – Requisiti minimi sugli strumenti elettronici, informatici e telematici.

Gli strumenti elettronici, informatici e telematici utilizzati nelle operazioni di trattamento dei dati, dovranno soddisfare i seguenti requisiti minimi:

- sistema operativo server e client non obsoleto e con supporto attivo da parte del fornitore; non sono consentiti sistemi operativi obsoleti o poco sicuri come ad esempio Windows 95 oppure Windows 98;
- server e client protetti da password iniziale di accesso al sistema operativo e alle risorse di rete; possibilità da parte dell'utente finale di modificare autonomamente la propria password; possibilità da parte dell'amministratore di sistema di disabilitare la user-id senza cancellarla;
- server e client protetti da password iniziale di accesso al programma applicativo; possibilità da parte dell'utente finale di modificare autonomamente la propria password; possibilità di disabilitare (da parte dell'amministratore di sistema) le user-id senza cancellarla;
- presenza di almeno due profili distinti: uno di tipo "administrator" e uno di tipo "utente normale", sia a livello di sistema operativo sia a livello di programma applicativo;
- assegnazione e utilizzo delle user-id su base strettamente personale e non di gruppo;
- possibilità di individuare e rimuovere periodicamente le vulnerabilità e le configurazioni poco sicure a livello applicativo e di sistema operativo;
- certificazioni di conformità ai sensi art. 25 del Disciplinare Tecnico (Allegato B al D.Lgs. 196/2003) rilasciate regolarmente da fornitori e installatori, sia in occasione della prima installazione e configurazione, sia in occasione di qualsiasi intervento successivo;
- protezione adeguata da virus e codici maligni;
- protezione perimetrale adeguata in caso di apertura, anche temporanea, ad Internet.

Comune di Bellusco – Provincia di Monza e Brianza

Regolamento per l'esercizio del sistema di videosorveglianza del Comune di Bellusco – Aggiornamento al 13 marzo 2012

I requisiti di cui sopra dovranno essere verificati con frequenza almeno semestrale mediante verifiche in loco dei locali, degli apparati e dei programmi, effettuando un'analisi dei rischi e individuando le azioni correttive da mettere in atto. Periodicamente si dovrà inoltre verificare che le misure pianificate siano state messe in atto, e il livello di efficacia delle misure stesse. Di tutto quanto appena elencato si dovrà redigere apposita relazione da discutere con il Comandante della Polizia Locale.

Comune di Bellusco – Provincia di Monza e Brianza

Regolamento per l'esercizio del sistema di videosorveglianza del Comune di Bellusco – Aggiornamento al 13 marzo 2012

Art. 30 – Notificazione al Garante per la protezione dei dati personali

Stanti le finalità individuate all'art. 5, non è necessario che i trattamenti di dati disciplinati nel presente regolamento siano notificati al Garante per la protezione dei dati personali, in quanto sono previsti all'interno del Provvedimento del 31 marzo 2004, pubblicato in G.U. n. 81 del 6 aprile 2004, avente ad oggetto i trattamenti sottratti all'obbligo di notificazione. Tuttavia, al titolare viene data la facoltà in qualsiasi caso di effettuare la notifica (che comporterà però il pagamento di Euro 150,00 per diritti di segreteria), soprattutto laddove dovessero mutare in futuro alcuni elementi significativi.

Art. 31 – Verifica preliminare da parte del Garante per la protezione dei dati personali

Al momento attuale non è necessaria la verifica preliminare da parte del Garante per la protezione dei dati personali, in quanto la suddetta verifica preliminare è necessaria solo ed esclusivamente nei casi indicati puntualmente all'interno del provvedimento del 29 aprile 2004 del Garante per la protezione dei dati personali.

Art. 32 – Autorizzazione da parte del Garante per la protezione dei dati personali

Al momento attuale non è necessaria l'autorizzazione da parte del Garante per la protezione dei dati personali, in quanto tale autorizzazione è necessaria solo nel caso di trattamento di dati sensibili e giudiziari (es. riprese di persone malate o di detenuti).

Art. 33 – Cessazione del trattamento

In caso di cessazione del trattamento, i dati dovranno essere distrutti, ad eccezione di quelli per i quali siano in corso o vi siano state in passato richieste di estrazione, che dovranno essere conservati a cura del titolare per fini di documentazione e riscontro.

Art. 34 – Limiti alla utilizzabilità dei dati personali

La materia è disciplinata dall'art. 14 del D.Lgs. 196/2003.

Comune di Bellusco – Provincia di Monza e Brianza

Regolamento per l'esercizio del sistema di videosorveglianza del Comune di Bellusco – Aggiornamento al 13 marzo 2012

Art. 35 – Danni cagionati per effetto del trattamento dei dati personali

La materia è disciplinata dall'art. 15 del D.Lgs. 196/2003.

Art. 36 – Comunicazione

La comunicazione di dati personali da parte del titolare ad altri soggetti pubblici è ammessa quando è prevista da norma di legge o di regolamento attuativo di norma di legge, oppure quando risulti comunque necessaria per lo svolgimento delle funzioni istituzionali.

La comunicazione di dati personali da parte del titolare a privati o ad enti pubblici economici è ammessa unicamente quando prevista da norma di legge o di regolamento.

Art. 37 – Tutela amministrativa e giurisdizionale

Per tutto quanto attiene ai profili di tutela amministrativa e giurisdizionale si rinvia integralmente a quanto previsto dalla parte III del D.Lgs. 196/2003.

Comune di Bellusco – Provincia di Monza e Brianza

Regolamento per l'esercizio del sistema di videosorveglianza del Comune di Bellusco – Aggiornamento al 13 marzo 2012

Art. 38 – Modifiche e integrazioni regolamentari

Il presente regolamento dovrà essere adeguato per recepire eventuali modifiche alla disciplina rilevante in materia di privacy e sicurezza, con particolare riferimento alle disposizioni e ai provvedimenti emanati dal Garante per la protezione dei dati personali.

Inoltre, il presente regolamento dovrà venire modificato nel caso dovessero mutare le finalità del sistema di videosorveglianza.

Art. 39 – Norme finali

Per quanto non disciplinato dal presente regolamento, si rinvia al Codice in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196), e al provvedimento generale sulla videosorveglianza emesso dal Garante per la protezione dei dati personali in data 8 aprile 2010.

Art. 40 – Pubblicità e conoscibilità del regolamento

Il regime di eventuale pubblicità e conoscibilità del presente regolamento è disciplinato dallo Statuto del Comune di Bellusco e dalla disciplina rilevante in materia di accesso agli atti e documenti amministrativi.

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale del Comune di Bellusco n.
.....del.....